

Centrale Unica di Committenza

ALLEGATO A)

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO ALL'
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE E PER I COMUNI DI
CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA DAL
31/12/2018 PER TRE ANNI CON L'OPZIONE DI EVENTUALE
RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI PER ULTERIORI ANNI DUE**

DISCIPLINARE DI GARA

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, con sede in Carpi, C.so Alberto Pio n. 91, Tel. 059/649111, Telefax 059/649095, in esecuzione della determinazione di approvazione atti di gara N. 819 del 28-09-2018 e in seguito alla deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 82 del 27-07-2018 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto - Affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo 31/12/2018-31/12/2023, per Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera" e alla determinazione a contrattare N. 652 del 09-08-2018 rettificata con determinazione n. 795 del 21-09-2018, provvede all'esperimento di una **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto relativo all'affidamento del servizio in oggetto.

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine provvede all'esperimento della gara anche per conto dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, che provvederanno a stipulare i propri contratti.

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50, art. 95, commi 2 e 6, senza alcuna attribuzione di punteggio all'elemento prezzo, che assume la forma di costo fisso, ai sensi dello stesso art. 95 comma 7, sulla base del quale i concorrenti competeranno solo in base ai seguenti criteri qualitativi e relativi fattori ponderali, stante pari a 100 il punteggio massimo attribuibile:

1) **Offerta tecnica - punti 100** (rif. PLICO 2) così suddivisi, come meglio specificato all'art. 16 del Capitolato Speciale d'appalto:

A) Struttura della società e composizione dello Staff di collaborazione dedicato: punti 40 di cui:

A1) Descrizione della struttura organizzativa della Società di brokeraggio con indicazione della composizione dello staff tecnico d'interfaccia con gli Enti a cui verrà affidata la gestione del servizio, con indicazione delle professionalità, specificando puntualmente i compiti loro attribuiti. Indicazione del Referente unico per tutti gli enti, con indicazione della professionalità maturata nella gestione degli enti locali - punti 10;

A2) Descrizione della struttura e della modalità organizzativa per la gestione dei sinistri causati per responsabilità di terzi e nei quali le Amministrazioni committenti rivestono il ruolo di danneggiati (c.d. sinistri attivi), anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali

Centrale Unica di Committenza

esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), che non comportino alcuna spesa per gli Enti (art.4 punto 17)- punti 30;

B) Analisi dei rischi e delle necessità assicurative degli Enti: Predisposizione di un progetto per la revisione e miglioramento del programma assicurativo degli Enti ricercando l'ottimizzazione delle coperture assicurative con contenimento di costi – punti 15;

C) Gestione del servizio: punti 35 di cui:

C1) Modalità di gestione e tempistica per i sinistri attivi, diretti e passivi (apertura, iter, chiusura) - punti 25;

C2) Tempi di risposta alle richieste degli Enti e Tempistica nella predisposizione di reports sull'andamento delle liquidazioni da parte delle compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati e tempistica nella redazione di una relazione che evidenzi il rapporto premio/sinistri di ciascuna polizza (migliorativo rispetto all'art. 9) - punti 5;

C3) Modalità e tempistica per l'attività di consulenza nelle procedure selettive per i servizi assicurativi (redazione di bandi, capitolati, pareri e consulenze) - punti 5;

D) Servizi aggiuntivi: Aggiornamento e formazione del personale degli Enti (n. giornate formative garantite annualmente e tematiche coperte dalle giornate di formazione) – altri servizi aggiuntivi - punti 10.

La percentuale di provvigione in misura fissa a base della presente gara è stabilita dall'Amministrazione committente nella misura del 5% per la polizza RCauto e del 9% per le polizze relative a rami diversi dalla RCauto.

Non si darà luogo ad offerta economica.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite posta elettronica certificata o telefax ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine i concorrenti dovranno fornire la dichiarazione di cui al punto a.3 del fac-simile di dichiarazione sostitutiva allegato B) al bando.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire all'Unione Terre d'Argine - Ufficio Protocollo - C.so Alberto Pio n. 91 – 41012 Carpi (MO), direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro le **ORE 11,30 DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2018** un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente) riportando in frontespizio **nome del soggetto concorrente e oggetto della gara, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo C) "Documentazione di gara - Documenti da presentare"**.

Nella procedura di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c) del D. lgs. 50/2016, non sono ammessi mezzi di comunicazione elettronici, in quanto la Stazione Appaltante non dispone di idonee attrezzature specializzate per il loro utilizzo.

La gara verrà esperita in I seduta pubblica il giorno 25-10-2018, ALLE ORE 14,30, al secondo piano della Sede Comunale distaccata di via Peruzzi n. 2 a Carpi (Sala Riunioni).

La data della II seduta pubblica, concernente la comunicazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti e della conseguente graduatoria finale, verrà successivamente comunicata a tutti i concorrenti.

Centrale Unica di Committenza

A) IMPORTO A BASE D'APPALTO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il valore complessivo stimato dell'affidamento è definito come segue, ai sensi dell'art. 35 commi 1 let. c) e 4 del D. Lgs. 50/2016 ed ai fini degli obblighi di pubblicazione:

- a) Importo complessivo presunto a base della presente gara per la durata di anni tre: **€ 108.836,56**;
 b) Importo totale, in caso di affidamento all'aggiudicatario di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, per un massimo di ulteriori anni due (5 anni complessivi): **€ 181.394,27**.

L'importo complessivo predetto, relativo alle provvigioni spettanti al Broker, è totalmente a carico delle Società assicuratrici, mediante conferimento di una quota percentuale dei premi dei contratti stipulati, ai sensi degli artt. 8 e 10 del Capitolato.

L'entità economica del presente appalto, stimata ai soli fini della determinazione degli elementi della procedura dipendenti dall'importo, viene calcolata per ciascun Ente Committente nel modo seguente:

	Premi assicurativi annui RCA (provvigioni 5%)	Premi assicurativi annui altri rami (provvigioni 9%)	Ammontare annuo Provvigioni al netto delle imposte	Data di inizio appalto	Ammontare max complessivo a base di gara per la durata di anni 3 al netto delle imposte	Ammontare max complessivo, comprensivo dell'opzione ripetizione, al netto delle imposte
Unione Terre d'Argine	€ 17.310,97	€ 55.088,30	€ 5.823,50	31/12/2018	€ 17.470,49	€ 29.117,48
Comune di Campogalliano	€ 4.628,57	€ 32.930,53	€ 3.195,18	31/12/2018	€ 9.585,53	€ 15.975,88
Comune di Carpi	€ 20.726,34	€ 213.938,85	€ 20.290,81	31/12/2018	€ 60.872,44	€ 101.454,07
Comune di Novi	€ 5.941,08	€ 30.048,84	€ 3.001,45	31/12/2018	€ 9.004,35	€ 15.007,25
Comune di Soliera	€ 6.004,40	€ 40.752,21	€ 3.967,92	31/12/2018	€ 11.903,75	€ 19.839,59
TOTALE	€ 54.611,36	€ 372.758,73	€ 36.278,85		€ 108.836,56	€ 181.394,27

L'appalto ha per oggetto le prestazioni, tutte ricomprese nell'unica attività principale connessa all'oggetto dell'appalto, finalizzate a garantire alle Amministrazioni committenti gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo, come specificamente descritto all'art. 4 del Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non sono previsti oneri per l'attuazione della sicurezza.

Centrale Unica di Committenza

B) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 18-04-2016 n. 50, sono ammessi a partecipare, gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1, lettera p) del medesimo decreto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e dal presente disciplinare; rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45 comma 2 lettera c) e 47 del D. lgs. 50/2016; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) Alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 45 comma 1, D.Lgs. 50/2016.

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla legislazione vigente (art. 83 del D. Lgs. 50/2016), di seguito elencati:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Centrale Unica di Committenza

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- 1) iscrizione alla C.C.I.A.A..
- 2) iscrizione al registro di cui all'art. 109 2° comma lettera b) del D.Lgs 7/09/2005 n. 209 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e successive modificazioni e integrazioni, sezione "B-broker" ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati;
- 3) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- 1) gestione negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) di servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno cinque amministrazioni comunali con popolazione non inferiore complessivamente a 100.000 abitanti di cui almeno una non inferiore a 50.000 abitanti;
Requisito di cui al punto s.1 del fac-simile Dichiarazione sostitutiva (Allegato A).
- 2) numero di dipendenti in forza attiva alla data di presentazione dell'offerta, almeno pari a cinque;
Requisito di cui al punto s.2 del fac-simile Dichiarazione sostitutiva (Allegato A);
- 3) Importo dei premi assicurativi intermediati in favore di Enti pubblici, realizzato negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), complessivamente non inferiore ad **€ 5.000.000,00**;
Requisito di cui al punto s.3 del fac-simile Dichiarazione sostitutiva (Allegato A).

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti **divieti**:

- 1) partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili, ad un unico centro decisionale si procederà all'**esclusione** di entrambi;
- 2) partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara;
- 3) partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lettera c), D. Lgs. 50/2016 sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- 4) partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lettere d), e) ed f), D. Lgs. 50/2016 ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di

Centrale Unica di Committenza

- concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lettere d), e) ed e-f), D. Lgs. 50/2016, in tal caso, si procederà alla **esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- 5) partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) D. Lgs. 50/2016, sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - 6) associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione;
 - 7) ai sensi dell'art. 48, c. 9, D. Lgs. 50/16 come modificato dal D. lgs. 56/2017, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, c. 9, D. Lgs. 50/2016, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, come stabilito dal medesimo art. 48 comma 10, D. Lgs. 50/2016;
 - 8) **Avvalimento** della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia della impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi si procederà alla **esclusione** di tutte le imprese coinvolte; l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto;
 - 9) partecipazione del subappaltatore alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - 10) ai sensi dell' **art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**, aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del medesimo Decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'**esclusione** dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno nulli.

C) DOCUMENTAZIONE DI GARA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, nonché alla determinazione A.N.AC. n. 1 del 08-01-2015, si precisa che, ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato, si individuano **quattro tipologie di carenze documentali**:

Centrale Unica di Committenza

1) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione.

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;
- mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara;

2) mancanze, incompletezze e irregolarità, degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni sulla agenzia delle entrate territorialmente competente per le verifiche sulla regolarità fiscale.

3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, regolarizzabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno del Plico 1 "Documentazione amministrativa" e riguardanti il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna (comma 1, dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016), solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiari di avere riportato condanne senza indicarle;
- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Plico 1, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); qualora previsto, attestazione di sopralluogo (a condizione che il

Centrale Unica di Committenza

sopralluogo sia stato comunque effettuato); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; in caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, (qualora previsto) che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara;

- carenze e difformità relative all'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
- la mancata o incompleta sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che economica, secondo quanto disposto dalle deliberazioni ANAC n. 1179 del 15-11-2017 e n. 1298 del 12-12-2017, purché l'offerta sia riconducibile al concorrente in modo da escluderne l'incertezza assoluta circa la provenienza.

Nel caso di cui al presente punto 3); qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- la stazione appaltante inoltrerà ai soggetti inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione, **secondo le modalità sottoriportate**, entro il termine perentorio di giorni 5 dalla richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**;
- **la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni**;
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara;

4) Non sono regolarizzabili non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal bando e dal disciplinare per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;

Centrale Unica di Committenza

- la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Non è sanabile la mancata dichiarazione di subappalto qualora il bando preveda fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta (in caso di Lavori);
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
- la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dal bando;
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;
- i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (A titolo esemplificativo: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ovvero indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara, mancata sigillatura del plico e delle buste interne, mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, solo qualora la busta non sia distinguibile dalle altre e qualora non sia possibile sanare l'omessa indicazione con invito al concorrente a contrassegnarla senza necessità di apertura);
- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista) che economica, qualora non sussista alcun elemento che possa essere idoneo a ricondurre concretamente l'offerta al concorrente, secondo quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 254 del 07-03-2018;
- il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad ANAC (qualora previsto);
- la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- la mancata effettuazione del sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara;
- la mancata regolarizzazione, a seguito di soccorso istruttorio, delle carenze e difformità relative all'indicazione della terna di subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il pacco che i soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza e con le modalità di cui alla pagina 2 del presente Disciplinare, dovrà contenere i seguenti due plichi da denominarsi **"Plico 1 – Documentazione amministrativa"** e **"Plico 2 – Offerta tecnica"**:

I documenti relativi all'offerta amministrativa e quelli relativi all'offerta tecnica devono essere inseriti in plichi separati, debitamente sigillati, contenuti all'interno del plico generale (esterno).

CONTENUTO DEL PLICO 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Centrale Unica di Committenza

**** PLICO 1** con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente) recante la dicitura **"CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** contenente i seguenti documenti:

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000, attinente il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, così come descritti in particolare nei punti s.1, s.2 ed s.3. Il facsimile della dichiarazione (Allegato al bando di gara) con il relativo allegato B1 (eventuale costituzione di raggruppamento temporaneo), predisposto sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. lgs. n. 50/2016, deve essere reso, compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto a cura del Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresentante della Società o del Consorzio, **allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né dell'apposizione delle marche da bollo;**

Si precisa che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all'art. 80 c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 del decreto medesimo come modificato dal D. Lgs. 56/2017, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui alla presente lettera A., nell'ambito della dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80 c. 3.

Si precisa inoltre che, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 1293/2016.

In alternativa alla suddetta dichiarazione è possibile produrre, unicamente su supporto informatico all'interno della busta amministrativa, il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) da redigere inserendo tutti i dati (nessuno escluso) già previsti nel modello di dichiarazione allegato B), relativamente sia ai requisiti di carattere generale sia a quelli di carattere professionale sia alle altre informazioni generali, tenendo conto, altresì, delle indicazioni di cui al Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti 22 luglio 2016 e della circolare 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicati sulle G.U. n. 170 del 22-07-2016 e n. 174 del 27-07-2016) e dello specifico modello di formulario DGUE approvato e allegato con il medesimo Comunicato Ministeriale.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato alla successiva lettera B "PASSOE", precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dal soggetto aggiudicatario mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000. La predetta verifica

Centrale Unica di Committenza

potrà, altresì, essere effettuata anche a campione nei confronti di altri soggetti concorrenti.

Le imprese aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del D. lgs. 50/2016 e successive modificazioni, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata in sede di gara anche da ciascuno dei soggetti indicati dal concorrente all'interno della "terna dei subappaltatori".

B. DOCUMENTO "PASSOE" ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di cui al presente Bando, contraddistinta con il CIG: **76329784B5**, sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE, ai sensi dell'art. 81 e dell'art. 216 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. – AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il PASSOE dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto (in caso di RTI non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di Avvalimento).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione è prevista nella Banca dati sarà effettuata dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa dell'AVCP n. 157 del 17-02-2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la cui documentazione non è prevista nella Banca dati è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 5 comma 3 della deliberazione AVCP n. 157/2016.

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione n. 157/2016. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e si assume ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Centrale Unica di Committenza

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere **entro il termine di giorni tre** alla registrazione.

L'impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria, se accertata nella fase successiva alla aggiudicazione provvisoria.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile, a causa di problematiche tecniche/operative inerenti il sistema e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento delle verifiche, procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 157/2016 (aggiornamento della precedente n. 111/2012), alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.

C. GARANZIA PROVVISORIA, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, di € 2.176,73, pari al 2% dell'importo totale posto a base di gara per la durata di tre anni, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, da redigere anche in base agli schemi tipo di cui al DM Ministero Sviluppo Economico 19-01-2018 n. 31; tale garanzia, riportante quale beneficiario la Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, con la specifica che è prestata a favore di tutti gli Enti Committenti, dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- **Per i concorrenti che non siano microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, che l'istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;**
- **che la garanzia provvisoria avrà validità per almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;**
- **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.**

L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, comunque obbligatorio, potrà

Centrale Unica di Committenza

essere prodotto anche da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

Si precisa che, come previsto all'art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui al DM 31/2018, richiamato nella Scheda Tecnica dove è indicato che il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo 1.1, alla quale la Scheda stessa risulta allegata, la garanzia viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia oppure **cessa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.** Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tali riduzioni sono ammesse a condizione che il possesso del requisito che dà titolo a fruirne sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A).

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria, da applicarsi progressivamente all'importo della cauzione dovuto, al netto della/e riduzione/i applicate, in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D. lgs. 56/2017; la cumulabilità delle riduzioni è indicata allo stesso art. 93 comma 7. Ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti t.2.1, t.2.2 e t.2.3 della Dichiarazione sostitutiva allegato B al Bando di gara.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e) ed f), del D. Lgs. 50/2016, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, ovvero dei requisiti ambientali sopradescritti, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016, la predetta certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, dovranno essere posseduti dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48 c. 5 D. Lgs. 50/2016. **In caso**

Centrale Unica di Committenza

di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le compagnie partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti.

D. IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 C.C. E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

- **l'Impresa Mandataria ed il Consorzio** dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la **dichiarazione** di cui alla precedente lettera A.;

- **ciascuna delle imprese Mandanti, consorziate e aggregate** ai sensi dell'art. 45, c.2, lett. d), e) ed f), D. Lgs. 50/2016 dovrà presentare la **dichiarazione** di cui alla lettera A (omettendo le lettere u, v).

Fermo restando, inoltre, che il Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio o l'Aggregazione dovrà possedere nel suo complesso tutti i requisiti di partecipazione prescritti nei diversi punti della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A., **a pena di esclusione**, si precisa quanto segue:

- per quanto concerne il requisito di Capacità tecnica e professionale n.1)- **gestione servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo presso Amministrazioni comunali** (punto s.1 della dichiarazione sostitutiva) potrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato, precisando che la prestazione presso l'amministrazione comunale con popolazione non inferiore complessivamente a 50.000 abitanti deve risultare eseguita interamente dalla Capogruppo;
- il requisito di Capacità tecnica e professionale n.2) - **numero di dipendenti in forza attiva alla data di presentazione dell'offerta** previsto al precedente Paragrafo B) "soggetti ammessi a partecipare" (punto s.2 della dichiarazione sostitutiva), dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, in misura almeno del 60% dal soggetto mandatario (almeno tre dipendenti) e la percentuale rimanente cumulativamente dal/i mandante/i;
- il requisito di Capacità tecnica e professionale n.3) - **importo dei premi assicurativi intermediati in favore di enti pubblici**, previsto al precedente Paragrafo B) "soggetti ammessi a partecipare" (punto s.3 della dichiarazione), dovrà essere posseduto cumulativamente dal Raggruppamento, specificando che la Mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre il restante 40% deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto;
- tutti gli altri punti della dichiarazione medesima dovranno essere dichiarati e posseduti da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo.

La mandataria, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata).

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), ed e) del D. Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti.

In tal caso le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi devono allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come

Centrale Unica di Committenza

mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto all'allegato B1) del modello di dichiarazione di cui alla precedente lettera A.).

Le singole Imprese componenti il raggruppamento eventualmente risultato aggiudicatario dovranno, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, conferire mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria, prevedendo, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.

Le imprese riunite o che intendono riunirsi dovranno, altresì, indicare le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese, tenendo presente che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, come meglio precisato alla successiva lettera H., è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis 6° comma (ditta in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del RTI non devono essere assoggettate a procedura concorsuale).

E. CONSORZI STABILI :

Ai sensi dell'art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 94 comma 1 del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre:

In base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 47, D. Lgs. 50/2016, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate, i requisiti devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso; pertanto, ai fini della qualificazione, il Consorzio Stabile potrà utilizzare i requisiti maturati in proprio, ovvero potrà utilizzare sia i requisiti posseduti dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, per cui:

- **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.;
- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di Capacità economica e finanziaria e di Capacità tecnica e professionale richiesti, previsti al precedente Paragrafo B "Soggetti ammessi a partecipare" (punti s.1, s.2 ed s.3 della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A), **ciascuna delle imprese consorziate** ai sensi dell'art. 45, c.2, lett.c) D. Lgs. 50/2016, individuata ai fini della qualificazione, dovrà presentare la dichiarazione di cui alla precedente lettera A. (omettendo le lettere f, b.14, u, v), precisando che il requisito di cui al punto s.2 (**numero di dipendenti in forza attiva alla data di presentazione dell'offerta**) è computabile cumulativamente in capo al Consorzio, ancorché posseduto dalle singole imprese

Centrale Unica di Committenza

consorziate mentre per quanto concerne i requisiti previsti ai punti **s.1** (gestione servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo presso Amministrazioni comunali) ed **s.3** (importo dei premi assicurativi intermediati in favore di Enti pubblici) della predetta dichiarazione, dovranno essere posseduti, anche cumulativamente, con riferimento alle **imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni**, ovvero, in caso di utilizzo dei requisiti delle Imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto mediante Avvalimento, sarà necessario attenersi alle disposizioni di cui al successivo Paragrafo G "Avvalimento".

F. CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE art. 45 comma 2 let. b. D. lgs. 50/2016 :

Ai sensi dell'art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, il Consorzio dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati concorre.

In base all'art. 47 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 i requisiti devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo che possono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate; in particolare i requisiti richiesti dovranno essere documentati nel modo seguente:

- **il Consorzio concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera A.;
- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente del requisito di Capacità tecnica e professionale n. 2) richiesto, previsto al precedente Paragrafo B "Soggetti ammessi a partecipare" (punto **s.2** della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A), **ciascuna delle imprese consorziate** ai sensi dell'art. 45, c.2, lett.b) D. Lgs. 50/2016, individuata ai fini della qualificazione, dovrà presentare la dichiarazione di cui alla precedente lettera A. (omettendo le lettere f, b.14, u, v), precisando che per quanto concerne i requisiti previsti ai punto **s.1** (**gestione servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo presso Amministrazioni comunali**) ed **s.3** (**importo dei premi assicurativi intermediati in favore di Enti pubblici**) della predetta dichiarazione, dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso.

G. AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti, previsti al precedente Paragrafo B "Soggetti ammessi a partecipare" (punti **s.1**, **s.2** ed **s.3** della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A.), avvalendosi del requisito di altro soggetto.

Per quanto riguarda eventuali criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f) del D. Lgs. 50/2016, o alle esperienze professionali pertinenti, i concorrenti potranno fare affidamento sulla capacità di altro soggetto, solo se questo esegue direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In caso di ricorso all'avvalimento

- **il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui alla precedente lettera A., ivi compreso il punto x e, **in originale o copia autentica, il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere

Centrale Unica di Committenza

a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; a tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

- **la/e impresa/e ausiliaria/e** dovrà/anno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A., compreso il punto **x.1** (omettendo le lettere f, b.14, u, v). Relativamente ai requisiti oggetto di avvalimento **la/e impresa/e ausiliaria/e** dovrà/anno inoltre rendere la dichiarazione sostitutiva relativamente ai punti **s.1, ovvero s.2, ovvero s.3**, concernenti il requisito o la parte del requisito di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale fornito al concorrente.

Ai sensi dell'art. 89 comma 5 D. lgs. 50/2016, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

H. CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42

E' ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, purché sia presentata la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42.

I. SUBAPPALTO Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso il concorrente intenda avvalersi del subappalto deve manifestare tale volontà al punto **u.** del modello di autodichiarazione di cui alla lettera A.. In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Unione delle Terre d'Argine.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto incaricato ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Unione al soggetto incaricato, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il suddetto termine non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto incaricato.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

All'interno del PLICO 1 inerente la documentazione amministrativa non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti riferiti all'offerta tecnica di cui al PLICO 2.

CONTENUTO DEL PLICO 2 – OFFERTA TECNICA

**** PLICO 2 con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui**

Centrale Unica di Committenza

lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente), recante la dicitura “**CONTIENE OFFERTA TECNICA**”, contenente la proposta progettuale per la gestione dei servizi dell'appalto, redatta in base alle indicazioni previste dal Capitolato Speciale ed in particolare ai singoli elementi di cui all'art. 16 relativamente agli “Elementi di valutazione tecnica”, attestante le caratteristiche tecnico-qualitative del servizio offerto, in base alle prescrizioni di cui agli artt. 2 (Oggetto dell'appalto) e 4 (Contenuto della prestazione) dello stesso Capitolato.

L'Offerta tecnica presentata dovrà essere unica e valida per tutti i cinque Enti.

L'offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante della Ditta individuale, ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi.

In fase di valutazione potranno essere richiesti chiarimenti e delucidazioni ai concorrenti.

Si precisa che l'eventuale mancata presentazione da parte del concorrente del suddetto PLICO n. 2 comporterà l'esclusione del medesimo concorrente dalla presente procedura di gara.

D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Nella data fissata per l'esperimento della gara si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa di ammissione di cui al PLICO 1; inoltre si procederà all'apertura e alla verifica della presenza della documentazione richiesta nel PLICO 2 relativo all'Offerta progettuale. Le predette verifiche sono finalizzate all'ammissione delle offerte all'esame dell'apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. lgs. 50/2016, che successivamente dovrà valutare **in seduta non pubblica le offerte tecniche dei concorrenti**, attribuendo i punteggi relativi, secondo quanto previsto all'art 16 del Capitolato Speciale e al successivo Paragrafo E.

La Commissione potrà invitare se necessario i partecipanti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Esaurita la valutazione della documentazione relativa all'offerta tecnica di cui al PLICO 2 da parte della Commissione Giudicatrice, la comunicazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti e della conseguente graduatoria finale, avranno luogo successivamente in seduta pubblica, previa convocazione dei concorrenti ammessi.

Si provvederà quindi all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che ha ottenuto il maggior punteggio definitivo nella valutazione dell'offerta tecnica (PLICO 2). Nel caso di più concorrenti con medesimo punteggio finale si procederà ai sensi dell'art. 77 del RD 23-5-1924 n. 827.

Successivamente verrà effettuata la proposta di aggiudicazione.

In seguito, relativamente all'aggiudicatario, verrà effettuata, la verifica, prevista dall'art. 85 comma 5 del D. lgs. 50/2016, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti nel bando di gara ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016; qualora i suddetti soggetti si trovino nelle condizioni di incapacità a contrattare con la PA, verranno adottati

Centrale Unica di Committenza

provvedimenti in base alla normativa vigente e si procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 213 comma 13 D. Lgs. 50/2016. Gli stessi provvedimenti saranno adottati anche qualora, a seguito di ulteriori verifiche a campione, non risulti confermato il possesso dei requisiti comunque richiesti nel bando di gara.

Successivamente verrà effettuata, a cura dell'organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicazione definitiva, secondo le modalità di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, cui seguirà l'efficacia dell'aggiudicazione medesima, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Con riferimento alle verifiche dei requisiti di idoneità previsti dal D. Lgs. 50/2016, si precisa che, ai sensi della Legge 11-11-2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza o qualora non si ritenga accettabile alcuna offerta, come previsto dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in caso di presentazione di una sola offerta valida.

E) MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

La commissione valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei punteggi, applicando i criteri e le formule indicati all'art. 16 del Capitolato. In particolare il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo **aggregativo-compensatore** e la seguente formula:

$$P(i) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

P(i) = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σ_n = sommatoria

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con le modalità di cui al paragrafo V lettera a) delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Offerta economicamente più vantaggiosa", per ciascun elemento di valutazione qualitativa nonché per i relativi sub-elementi (A1, A2, B, C1, C2, C3, D).

Si procederà pertanto a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in relazione a ciascuno dei sub-elementi A1, A2 per l'elemento A, nonché C1, C2 e C3 per l'elemento C, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione). La riparametrazione verrà effettuata anche in relazione ad ognuno dei quattro criteri A, B, C e D dell'offerta tecnica.

Centrale Unica di Committenza

F) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI

Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara è comprovato dall'aggiudicatario nel modo seguente:

- 1. La GESTIONE negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) di servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno cinque Amministrazioni comunali con popolazione non inferiore complessivamente a 100.000 abitanti, di cui almeno una non inferiore a 50.000 abitanti, dichiarata al punto s.1 della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente paragrafo C) lettera A., è comprovata secondo le modalità di cui alla delibera AVCP n. 157 del 17-02-2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012), art. 9 comma 2, ovvero, qualora non risultasse possibile accedere ai dati richiesti mediante il sistema di cui alla citata delibera n. 157/2016, verrà comprovata **d'ufficio presso i Committenti pubblici.****
- 2. La PRESENZA IN FORZA ATTIVA DI ALMENO CINQUE DIPENDENTI, dichiarata al punto s.2 della suddetta dichiarazione sostitutiva è comprovata secondo le modalità di cui alla delibera AVCP n. 157 del 17-02-2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012), ovvero, qualora non risultasse possibile accedere ai dati richiesti mediante il sistema di cui alla citata delibera n. 157/2016, tramite le seguenti modalità:**
 - mediante la presentazione di documentazione idonea (es. **Libro unico del lavoro**) a comprovare la presenza in forza di almeno **cinque dipendenti**, alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. L'importo relativo ai premi assicurativi intermediati in favore di Enti pubblici, realizzato negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), dichiarato al punto s.3, è comprovato secondo le modalità di cui alla delibera AVCP n. 157 del 17-02-2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012), ovvero, qualora non risultasse possibile accedere ai dati richiesti mediante il sistema di cui alla citata delibera n. 157/2016, verrà comprovato **d'ufficio presso i Committenti pubblici.****

E' pertanto necessario che ogni concorrente predisponga, per tempo ed in via preventiva, la relativa documentazione, per la sua trasmissione alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione, non oltre il termine che sarà indicato nella richiesta medesima; non potranno essere ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione, ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti.

G) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it

Centrale Unica di Committenza

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

H) AVVERTENZE

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE o SUL QUALE NON SIA STATO RIPORTATO L'OGGETTO DELL'APPALTO e L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA MITTENTE.**

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si precisa che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale e quelle contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di Gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel Bando e nel presente Disciplinare di Gara, in quanto "Lex Specialis" dello svolgimento della gara.

SI AVVERTONO I CONCORRENTI che potranno essere pubblicati sul sito Internet dell'Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza www.terredargine.it chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

- È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cuc@pec.terredargine.it almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet di cui sopra.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Centrale Unica di Committenza

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato Speciale, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e successive modificazioni;
- D.M. n. 31 del 19-01-2008;
- D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- L. 13-08-2010 n. 136, art. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.R. n. 207 del 5-10-2010, per le parti ancora vigenti.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E ALTRE INFORMAZIONI

Il concorrente aggiudicatario dovrà stipulare cinque contratti distinti, corrispondenti al servizio relativo ai cinque Enti Committenti (Unione delle Terre d'Argine e Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera).

L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dagli uffici Appalti e Contratti della stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Versamento delle spese contrattuali, per l'importo ed entro il termine che verranno indicati dall'Ufficio Contratti.** Nel caso di mancato versamento delle spese suddette, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione alla Ditta inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14-4-1910, N. 639.
- **Costituzione della cauzione definitiva, separatamente per ognuno dei contratti da stipulare a favore di ogni singolo Ente, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti,** stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103 c.1 D. Lgs. 50/16. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto C. riferito al Plico 1. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La presentazione di un unico documento di garanzia è consentita unicamente purché rechi indicazione esplicita di tutti i cinque Enti garantiti e dell'ammontare della garanzia rispettivamente prevista per ciascuno di essi ed alla condizione che risulti salvaguardato il diritto di ciascun Ente garantito di escutere, ove ne ricorrano le condizioni, la garanzia prestata per il medesimo Ente nel limite dell'importo ad esso corrispondente, indipendentemente dalle garanzie prestate e distintamente indicate per ciascuno degli altri Enti garantiti.

Come già indicato al precedente punto C. riferito al Plico 1 l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata ovvero delle relative percentuali in caso di possesso dei requisiti ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle

Centrale Unica di Committenza

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre eventuali garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale all'Art. 12 "Obblighi a carico del prestatore di servizio", a copertura dei rischi inerenti i servizi appaltati, con un massimale di almeno € 2.500.000,00 per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 07/09/2005 n.209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali.

Copia di tali polizze, che dovranno avere validità per l'intera durata contrattuale, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Committente prima dell'inizio della prestazione dei vari servizi.

L'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura di gara in oggetto, nel caso sia previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto relativo all'appalto in oggetto ha luogo entro i successivi 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Entro tale termine avrà luogo la stipula del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016.

La stipulazione dei contratti avverrà in base alle disposizioni di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ed in base alle norme specifiche contenute nei Regolamenti Generali dei Contratti di ciascun Ente.

L'aggiudicatario dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai servizi oggetto del presente bando; pertanto si rende noto, ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempimento contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

Centrale Unica di Committenza

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

**IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

(Dott.ssa Susi Tinti)

